



Associazione Unaquantum Inc.
Via San Lorenzo a Monte 7
Rimini (Rn) - 47923
Codice fiscale: 91070170559



Oggetto: Verbale di Assemblea straordinaria dei soci per approvazione delle modifiche allo Statuto, in vista della domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il giorno 23/11/2022, alle ore 18:00, come da Avviso di Comunicazione pubblicato e diffuso online a partire dal giorno 01/09/2022, si riunisce l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Una Quantum inc., sulla piattaforma Zoom, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del nuovo Statuto, modificato e adattato secondo le disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

Sono presenti in collegamento più dei 2/3 dei soci (63 su 80).

Assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Roberto Montagnetti, presidente in carica, il quale, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita, sia in ordine alla sua convocazione sia per il numero degli interventi, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Eloisa Casadei.

Si passa quindi alla lettura del nuovo Statuto e alla discussione sui punti modificati e alla loro approvazione.

VISTE

Le nuove disposizioni emanate dal Codice del Terzo Settore, e in particolare l'art. 35 comma 1, che prevede un numero non inferiore a sette persone fisiche al momento della fondazione di APS;

VISTO

L'Atto Costitutivo dell'APS Una Quantum inc., redatto in data 22/11/2022;

SI PROPONE

L'approvazione del nuovo Statuto conformato secondo il decreto legislativo vigente.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17:00, previa lettura con approvazione e firma del presente verbale.

Il Presidente (Roberto Montagnetti)

Il Segretario di Assemblea (Eloisa Casadei)



Ai s
setto
"Ass
L'As
Setto
indir
L'As
distin
estern

Ar

L'Ass
L'Ass
Sesto
Ulteri
modif
senza
Con c
all'est

Art

L'Assoc

L'Assoc

- favor
- digitat
- miglio
- open
- prom

L'Assoc

agli enti
ricondu
h) i), k),
• educaz
modifi

- interve
- gennai

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Una Quantum inc.



Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore", è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"Una Quantum inc. APS"**, di seguito detta "Associazione".

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. Codice del Terzo Settore, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale presso il Comune di Rimini (RN).

L'Associazione ha già inoltre sedi operative nei Comuni di Roma (RM); Avezzano (AQ); Lugnano in Teverina (TR); Sesto Fiorentino (FI); Giffoni Valle Pisana (SA).

Ulteriori sedi regionali e operative potranno essere istituite all'occorrenza. La variazione della sede non rappresenta modifica del presente statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Articolo 3 - Scopo dell'associazione

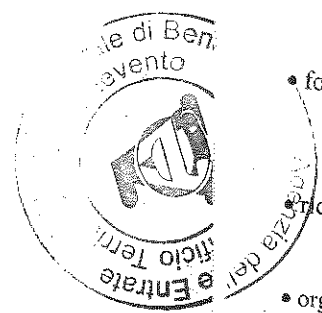
L'Associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro neanche in forma indiretta.

L'Associazione ha lo scopo di:

- favorire lo sviluppo, la diffusione e l'insegnamento di software e hardware al fine di favorire la trasformazione digitale;
- migliorare l'accessibilità dei Beni Culturali attraverso la gestione e la valorizzazione mediante software free libre and open source;
- promuovere la conoscenza delle nuove tecnologie nel mondo dei BBCC per favorire l'inclusione sociale.

L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi una o più delle seguenti attività riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS, con particolare riferimento alle lettere d), f), g), h) i), k), l), n) del medesimo articolo :

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d);
 - condurre attività e programmi formativi per gli studenti e i docenti delle scuole primarie e secondarie dedicati all'insegnamento di software free libre and open source;
 - promuovere nelle scuole la cultura dei dati liberi sul web
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (f);
 - implementare progetti di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico ai fini del miglioramento della fruizione in termini di inclusività



L'Ass
interes
con ap
L'Ass
contrib
princip
L'Ass
finalità
gli Ent
connes

Arti
La dura

Arti
1. Posso
requisiti
• condiv
• accetta
• prestat
2. Per ot
base alla
• nome e
normat
• dichiar
deliber
3. Il Con
le attività
a cura de
il Consig
entro 60 g



- formazione universitaria e post-universitaria (g);
 - proporre corsi di formazione post-universitari per professionisti e futuri professionisti al fine di incrementare le conoscenze digitali e aumentare l'occupabilità
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (h);
 - ricerca e sviluppo di software e applicativi da impiegare nel mondo del management culturale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (i);
 - organizzare attività ricreative, artistiche e di promozione culturale per adulti e bambini;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (k);
 - promuovere e organizzare attività con finalità turistiche sostenibili;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (l);
 - implementare progetti per assistere le scuole e gli enti locale nel contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (n);
 - promuovere progetti di sviluppo del turismo sostenibile, della promozione del patrimonio culturale e l'integrazione, per ridurre le disuguaglianze e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo;

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Ammissione e numero dei soci

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e persone giuridiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
 - accettare lo Statuto e il Regolamento interno;
 - prestare la propria opera, le loro competenze e conoscenze per sostenere l'attività dell'Associazione.
2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione in base alla modulistica predisposta dall'Associazione nella quale verranno richiesti:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e quant'altro eventualmente necessario in base a disposizioni normative specifiche;
 - dichiarazione di accettazione dello Statuto ed impegno ad attenersi alle clausole ivi contenute nonché alle deliberazioni degli organi sociali.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se



non
asse
4. S
5. B
6. B
tras
delle
rimb
estim
8. L
assoc
Diret
anch
9. Il

Ar

Gli as
• eleg
• esar
• esse
• freq
• part
• conc
• esse
• pren
attra

Gli ass
• rispar
• svolg
• versa
dall'A
• L'uso
preve
deve

Arti

La quali
L'associ
delibera
essere es
giustifica
potrà pre
L'associ
Chi inten
il quale d
La dichia
I diritti di
Le somm
Gli assoc
stessa.

Artic



non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

4. Sono associati coloro i quali verranno ammessi dal Consiglio Direttivo.

5. E' facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto al tesseramento per fini adatti agli scopi associativi.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

7. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

8. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione può assumere, previa delibera del Consiglio Direttivo e firma del Presidente in caso di necessità, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

9. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso le seguenti modalità:
 - consultando l'apposita sezione sul sito;
 - facendone apposita richiesta al consiglio direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- L'uso del logo e del nome dell'Associazione, da parte del singolo associato o di soggetti terzi, devono essere richiesti preventivamente al Segretario dell'Assemblea Nazionale dei Soci tramite presentazione di progetto che, a sua volta deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 8 - Organi

le Entrate - Direzione

di Direzione
nto
Agen

Ar

Nell'
Ciasc
Ciasc
all'av
La con
secon
all'inc
L'Ass
L'Ass
almen
L'Ass

- nom
- conti
- appro
- delib
- confr
- delib
- dall'A
- delib
- appro
- delib
- delib
- L'Asser
- proprio
- delega.
- L'Asser
- la loro r
- Per moc
- maggior
- Per delib
- degli ass

Arti

L'Organ
risponde
Rientra
pertinenz
In partico
• eseguir
• formula
• predispo
delle so
• predispo
• delibera
• delibera
• stipulare

di Documento
nto
Agenda

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Articolo 9 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati (se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea);
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

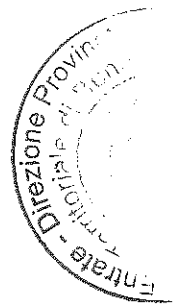
Articolo 10 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;



enevento
• va
L'O
La n
appl
L'O
Le d
Il po
oppo
erant

Ar

Il Pre
giudi
Il Pre
Il Pre
volor
Alme
per la
Il Pre
base c
Il Vic
delle s

Art

1. Il V
sia im
dell'im

Art

1. Il Se
e coadi
necessa
2. Il Se
aderent

Arti

Il Tesor
l'ausilio
contabil

Arti

L'Organ
I compo
categorie
essere po
L'Organ
amminisi
sulla ade
esercitare

enevento
DO BIZUGBY

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- valutare e approvare le proposte che provengono dai consigli regionali.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 12 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente dopo aver ottenuto la delega, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o sia assente. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 13 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e coadiuva il Presidente e l'Organo di Amministrazione nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e dell'Organo di Amministrazione nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 14 - Il Tesoriere

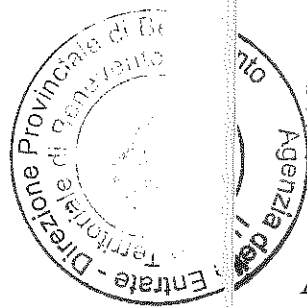
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili anche con l'ausilio di consulenti effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

Articolo 15 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di



con
mo
soc
svol
I co
spe
soc

Al
Se l
deve

Al
Il C
ravv
l'Ass
ai tre
stess
Il Co
risiec
Il Co
fra i
obbl
entro
Il Co
dell'C
Il Co
I.rice
esecu
2. dec
3. stab
4. stab
5. Tier
6. Ha
Consig
7. Ha l
cui ope

Art
La sed
regiona
univers
di Amm

Arti
L'assoc
• libro d
• registr
• libro d
pubblic
• libro d
• il libro

controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - Il Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale è una figura nominata a maggioranza dall'Organo di Amministrazione qualora questo ravveda la necessità di una maggior prossimità operativa all'interno di una regione di particolare interesse per l'Associazione. Il suo incarico ha una durata temporanea stabilita al momento della nomina, e comunque non superiore ai tre anni consecutivi, al termine dei quali può essere eventualmente nominato solo un'altra volta all'interno della stessa regione.

Il Coordinatore Regionale deve essere associato da almeno due anni con continuità, e deve, al momento della nomina, risiedere o abitare nella regione in cui è chiamato ad operare.

Il Coordinatore Regionale, per lo svolgimento della sua attività, può avvalersi dell'ausilio di altri membri purché scelti fra i soci dell'Associazione e residenti o domiciliati nella regione in cui è chiamato ad operare. Per ciascuno, è obbligatoria una comunicazione preventiva all'Organo di Amministrazione, che ne dovrà dare il suo assenso o diniego entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Coordinatore Regionale svolge compiti di attuazione esecutiva di progetti, iniziative, e in generale di tutte le decisioni dell'Organo di Amministrazione che abbiano una rilevanza e un coinvolgimento regionale.

Il Coordinatore Regionale inoltre:

1. riceve le direttive nazionali per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
2. decide sugli investimenti gestionali nella Regione;
3. stabilisce come effettuare le attività e le iniziative dell'associazione;
4. stabilisce il luogo della sede regionale, della quale è patrimonialmente, civilmente e penalmente responsabile.
5. Tiene presso il suo ufficio anche la contabilità regionale.
6. Ha la responsabilità dell'esecuzione dei progetti, dei bandi pubblici, degli incarichi di gestione affidatigli dal Consiglio Direttivo Nazionale.
7. Ha la facoltà di incassare, spendere e gestire le risorse a lui affidategli dall'Associazione nel territorio della regione in cui opera.

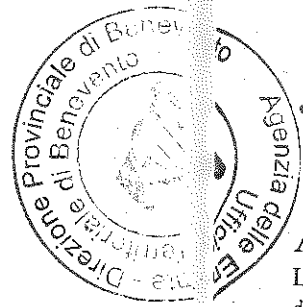
Articolo 18 - La sede regionale

La sede regionale avrà come nome il nome dell'Associazione seguito dal nome del capoluogo regionale, la sede regionale dovrà essere istituita in convenzione con terze parti (musei, biblioteche, altre associazioni, coworking, università) o comunque obbligatoriamente in maniera sostenibile per i conti dell'associazione e approvata dall'Organo di Amministrazione (es. Una Quantum Roma, Una Quantum Bologna, Una Quantum Firenze).

Articolo 19 - Libri dell'Associazione

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;



A
L'
de
pe
In
al

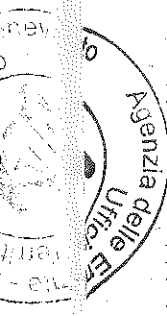
A
I v
cor
La
esc
L'at
Ai v
l'att
in o
Le s
La c
altre

Ar
SOC
L'ese
Il prin
L'ass
Esso
dell'e
L'Org
secon

Art
L'asso
attività
patrim
all'art.

Art
1. All'A
nonché
non sia
2. L'Ass
e di que

Arti
resic



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 20 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 21 - I Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dal CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 22 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2015.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 23 - Risorse economiche

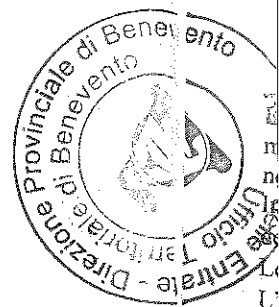
L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 24 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, anche l'anno successivo da quello del bilancio corrente.

Articolo 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo



A

Per
deg
set

A

Per
naz

SC

Al

1. Si
attiv.
2. Pe
3. Sc
del s
4. Il
congi
5. Il
attivi

Ar

1. Si f
2. Sec
indipe
3. I s
conosc



Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui all'art. 13 comma 5; se necessario, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 26 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 27 - Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia.

SOSTENIBILITÀ

Articolo 28 - Trasferimento Conoscenze tra Soci

1. Si raccomanda ad ogni socio storico di individuare nuove figure tra i soci giovani a cui passare il testimone circa le attività consolidate dal socio storico stesso.
2. Per attività consolidate si intendono corsi di formazione o attività amministrative.
3. Scopo di questa raccomandazione è assicurare la continuità di tali attività indipendentemente dalla diretta presenza del socio storico.
4. Il socio storico potrà attuare tale trasferimento di conoscenze mediante la scrittura di guide o manuali testuali o video congiuntamente con il socio giovane.
5. Il socio storico rimane a disposizione del socio giovane come garante e supporto per il corretto svolgimento delle attività anche in termini di ricerca e sviluppo delle stesse.

Articolo 29 - Trasferimento Conoscenze tra Sedi Regionali

1. Si fa raccomandazione di assicurare il trasferimento delle conoscenze tra sedi regionali.
2. Scopo della prassi è contribuire ad una crescita unitaria di tutte le sedi regionali con l'obiettivo di rendere tali sedi indipendenti in merito a tali attività.
3. I soci delle sedi regionali competenti in tali attività sono invitati a condividere tramite materiale digitale tali conoscenze e programmare giornate di formazione di persona o in forma remota presso le sedi regionali.

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il **25 GEN. 2023**

N. **130** Mod. **3** Vol. **1**

Pagati € **esente**

Art. 3 D.Lgs 14/5/2017



IL FUNZIONARIO
MASSIMO FRANZOSI

("Firma su delega del
Direttore Provinciale
Fernando Marotta
(disposizione di servizio n.)")
42/22

